



Il viaggiatore deve leggere attentamente le Condizioni Generali che seguono perché esse regolano i rapporti con l'Organizzatore, quale risulta dalla scheda tecnica in calce.

L'organizzatore indica nella scheda tecnica gli estremi dell'autorizzazione amministrativa che lo abilita all'attività di organizzazione e di vendita dei pacchetti turistici; gli estremi della polizza assicurativa che copre la sua responsabilità civile; il periodo di validità del catalogo o degli eventuali programmi fuori catalogo, il corso dei cambi in vigore, le modalità e le condizioni di sostituzione, nonché fornisce ogni altra indicazione ritenuta utile per il viaggiatore.

I pacchetti turistici, che vengono da prassi definiti servizio tutto compreso, hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso venduti od offerti in vendita, ad un prezzo forfetario, di durata superiore alle 24 ore o comunque comprendenti almeno una notte, che siano costituiti da almeno due dei seguenti tre elementi:

- a) trasporto;
- b) alloggio;
- c) servizi turistici non accessori al trasporto e all'albergo e che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

Il viaggiatore dovrà altresì prestare particolare attenzione alle polizze assicurative che risultano comprese nella quota d'iscrizione.

Con il decreto ministeriale del 23.7.99 è stato emanato il Regolamento per la gestione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al quale il viaggiatore potrà rivolgersi in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore per essere tutelato o in ordine al rimborso del prezzo versato o in ordine al suo rimpatrio. Il Fondo dovrà altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato del viaggiatore da Paesi Extracomunitari in occasione d'emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

L'agenzia di viaggio o chi vende il pacchetto turistico realizzato dall'Organizzatore non risponde degli obblighi nascenti dall'organizzazione del viaggio ma resta sempre obbligata per il fatto proprio e per l'attività di intermediario e ciò nei limiti previsti dalle leggi e dalle convenzioni internazionali.

Il costo dei servizi acquistati dal consumatore è immodificabile in quanto dato da un conteggio forfetario che include sia tutti i costi aziendali necessari per l'organizzazione del viaggio sia i costi diretti per poter utilizzare il pacchetto turistico, costi che vengono determinati in relazione alle condizioni generali di mercato e in relazione agli accordi specifici con i gestori delle strutture e/o fornitori dei servizi vigenti nel momento di conclusione degli accordi.

Il viaggiatore deve preventivamente informarsi presso il venditore su quale sia la documentazione necessaria per utilizzare il pacchetto turistico, di norma indicata nell'opuscolo informativo o nel separato programma di viaggio e deve prestare particolare attenzione alla normativa di comportamento da adottare nei luoghi di viaggio come indicata dall'organizzatore.

La classificazione alberghiera indicata in catalogo o nel programma separato di viaggio risponde agli standard del Paese in cui il servizio viene effettuato. Il viaggiatore dovrà informarsi presso il venditore sulla corrispondenza di detti servizi con la tipologia dei servizi turistici in Italia.

Il viaggiatore ha diritto a ricevere una copia scritta del contratto di viaggio, sottoscritto e timbrato dall'organizzatore o venditore ai sensi dell'art. 85 cod. consumo.

Spese di prenotazione e variazione

Le spese di prenotazione sono determinate in 44 euro per ADULTO e 29 euro per BAMBINI 0/12 anni e NON INCLUDONO LE ASSICURAZIONI PREVISTE ED OBBLIGATORIE alle pagine 6/7, indipendentemente da ciò che è prenotato queste spese non sono rimborsabili caso d'annullamento da parte del viaggiatore. Se successivamente alla conferma definitiva della pratica è richiesta da parte del viaggiatore una modifica, le spese di variazione sono determinate in 20 euro per persona; è ad ogni modo da tenere presente che non sempre le variazioni richieste sono possibili.

Condizioni limitative durante il periodo d'alta stagione

Il nostro catalogo è improntato sulla massima flessibilità, tuttavia è da tenere presente che nei periodi cosiddetti di alta stagione, possono sussistere alcune limitazioni come l'impossibilità di vendita del solo passaggio aereo, supplementi od inaccettabilità da parte dell'albergatore per soggiorni di durata inferiore ad una settimana, applicazioni di spese di prenotazione sui soli passaggi marittimi.

Informazioni generali sui soggiorni in albergo o presso strutture abitative

E' da tenere presente che generalmente il giorno di arrivo la disponibilità delle camere o degli appartamenti prenotati non può avvenire prima del pomeriggio, mentre il rilascio deve avvenire nel corso della mattina, dell'ultimo giorno, di regola tra le 10 e le 12. Tutto ciò per permettere, durante la rotazione degli ospiti, la pulizia e il riassetto delle camere e degli appartamenti prenotati. Specialmente nel caso di arrivo in prima mattina, cosa che si verifica di norma con i passeggeri viaggianti in traghetto, e quindi da tenere presente che l'unità prenotata non sarà disponibile prima di alcune ore: è tuttavia possibile prenotare un ulteriore notte all'inizio del proprio periodo di soggiorno onde poter usufruire dell'unità il prima possibile.

Alcune strutture non sempre prevedono il letto matrimoniale: in alcuni casi infatti alcune unità prevedono i tipici letti in muratura, divisi e non unibili.

Inoltre alcune strutture prevedono il sistema di aria condizionata gestito direttamente dall'albergo con orari prestabiliti, altre offrono un servizio di aria condizionata autonomo: vi preghiamo anche in questo caso di segnalare, al momento della prenotazione, vostre esigenze specifiche. Il terzo letto in albergo e negli appartamenti monocalci è costituito da un letto a scomparsa o pieghevole. Si ricorda che gli alberghi non includono il servizio spiaggia nel loro costo: ombrelloni e quant'altro sono da pagare sul posto, non è tuttavia obbligatorio il loro noleggio. Molte strutture dispongono di acqua calda prodotta da impianti solari, che alle volte, specialmente sulle isole dove la mancanza di falde acquifere è drammatica, utilizzano per la produzione di acqua termica impianti di desalinizzazione. E' da tenere presente che la maggior parte delle case in Grecia dispone, nel piano cottura le piastre elettriche anziché di fornelli a gas, così come di solito negli appartamenti dati in affitto non dispongono di forno ed in generale trattandosi di sistemazioni private, la maggior o minor attrezzatura fornita nella cucina od angolo cottura è a descrizione del singolo proprietario. La messa a terra degli impianti ammette ancora soluzioni che in Italia sono superate, inoltre non è infrequente trovare prese elettriche vicino al piano cottura ed ai lavelli. I bagni sono meno ampi dei nostri e di solito con il solo piatto doccia, (senza tenda), oltre al lavandino e ai servizi igienici.

Documenti di viaggio

E' sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio in corso di validità.

Traghetti locali in Grecia

Tramite i nostri uffici locali è possibile prenotare alcuni fra i traghetti domestici in Grecia; tuttavia è da sottolineare che i prezzi a noi applicati in anticipo dai corrispondenti possono essere notevolmente superiori a quelli acquistabili in loco il giorno stesso dell'imbarco. In generale questi traghetti sono abbastanza puntuali tuttavia nessuna responsabilità può esserci addebitata per cambi improvvisi di operativi in relazioni ad avverse condizioni meteorologiche o per altre volontà delle compagnie di navigazione.

Animali al seguito

Le norme per il trasporto a bordo di navi ed aerei verranno di volta in volta comunicate a seconda del vettore prescelto; l'accettazione all'interno della sistemazione prescelta sarà comunque a discrezione del proprietario e comunicata all'atto della prenotazione.



ART. 1 (Contratto di viaggio)

Il contratto di viaggio è l'accordo tra il viaggiatore e l'organizzatore in virtù del quale quest'ultimo fornisce al primo dietro corrispettivo un insieme di servizi costituiti dal pacchetto turistico.

ART. 2 (Contenuto del contratto di viaggio)

Il contratto di viaggio è composto, oltre che dalle avvertenze che precedono e dalle condizioni generali che seguono, dalla descrizione del pacchetto turistico contenuta nel presente catalogo.

ovvero nel programma separato di viaggio, dalle condizioni speciali che sono costituite da un modulo anch'esso separato nel quale sono indicati l'organizzatore, i dati del viaggiatore, compreso un recapito telefonico, il servizio tutto compreso offerto dallo stesso, costo individuale di prenotazione e di partecipazione con eventuali supplementi, i requisiti che deve possedere il viaggiatore per l'utilizzazione del pacchetto turistico e relativi in particolare al passaporto, ai visti ed ai certificati sanitari, il tasso di cambio applicato, le polizze assicurative facoltative, l'acconto, eventuali accordi specifici, l'eventuale numero minimo di partecipanti previsto.

Nel sottoscrivere le condizioni speciali il viaggiatore deve tener bene a mente che esso da letto ed accettato per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso sia il pacchetto turistico sia le avvertenze e le presenti condizioni generali.

ART. 3 (Normativa applicabile)

Il contratto di viaggio è disciplinato dalle condizioni speciali e dalle condizioni generali e, per quanto nelle stesse non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge italiana in materia e dalla legge 29 dicembre 1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, oltre che dalle disposizioni del codice civile e dalle convenzioni internazionali in materia se e in quanto applicabili nonché dal codice del consumo.

ART. 4 (Conclusione del contratto di viaggio e comunicazioni al viaggiatore)

Il contratto di viaggio si intende concluso nel momento in cui l'organizzatore conferma al viaggiatore presso il venditore l'accettazione alle condizioni speciali relative all'acquisto del pacchetto turistico, come risultanti dal modulo dallo stesso sottoscritto e/o da eventuali allegati allo stesso pacchetto del catalogo che precede ovvero da altro separato programma.

Ogni comunicazione dell'organizzatore sarà effettuata al viaggiatore presso il venditore. Le indicazioni dell'organizzatore relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti di cui all'art. 2 verranno dallo stesso tempestivamente fornite al viaggiatore prima dell'inizio del viaggio.

ART. 5 (Revisione del prezzo del pacchetto turistico)

Il prezzo del pacchetto turistico e degli eventuali accessori, come indicato nelle condizioni speciali in conformità dei listini predisposti dall'organizzatore, potranno in seguito all'accettazione ed entro venti giorni prima della partenza essere modificato dall'organizzatore solo in dipendenza di variazione del tasso di cambio applicato, nonché in dipendenza di variazioni del costo di trasporto, del carburante dei diritti e delle tasse quali, a titolo esemplificativo, le tasse di imbarco o sbarco nei porti e/o negli aeroporti.

ART. 6 (Prenotazione, saldo del prezzo del pacchetto turistico, penale per mancato versamento del saldo, interruzione della prestazione, consegna della documentazione di viaggio)

Il viaggiatore al momento della prenotazione, che si perfeziona con la sottoscrizione della condizioni speciali, e tenuto a corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo dovrà essere corrisposto almeno 30 giorni prima della partenza ovvero entro l'eventuale differente termine indicato nelle condizioni speciali. Se la richiesta di prenotazione sarà effettuata entro i 30 giorni dalla partenza, il viaggiatore dovrà versare per intero il prezzo del pacchetto turistico. Il viaggiatore che non saldi il prezzo nei termini indicati, perde a titolo di penale l'acconto versato ed il contratto di viaggio dovrà ritenersi risolto di diritto. Il saldo del prezzo si considera avvenuto al momento in cui perviene materialmente all'organizzatore. Il venditore che indichi erroneamente all'organizzatore che l'acconto o il saldo del prezzo sono stati versati dal viaggiatore ne risponde direttamente nei confronti dell'organizzatore. Nel caso in cui il prezzo non sia stato saldato l'organizzatore può interrompere la sua prestazione. La consegna della documentazione di viaggio avviene di prassi al momento del saldo del prezzo o a seconda a delle circostanze, in prossimità della partenza. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 87 comma 2 Cod. Cons. in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

ART. 7 (Recesso del viaggiatore, risarcimento del danno da parte dell'organizzatore)

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 5/1° comma - il costo individuale di gestione pratica e la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

ART. 8 (Penale per annullamento a carico del viaggiatore)

Il viaggiatore che annulla il viaggio prima della partenza all'infuori dei casi indicati all'art. 7 o non si presenta, alla partenza o non ritira la documentazione di viaggio presso il venditore entro i termini indicati, perderà la quota di iscrizione nonché quella a relativa alle polizze assicurative facoltative eventualmente richieste. Sarà inoltre tenuto al pagamento di una penale in favore dell'organizzatore a seconda della seguente tipologia di viaggio:

A) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea, aerei o marittimi, a tariffa normale con residence, appartamenti, ville e villaggi con formula alberghiera

B) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea od ITC, aerei o marittimi, a tariffa speciale o IT con soggiorni in albergo residence, appartamenti, ville e villaggi con formula alberghiera:

- 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 9 a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza;
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

ART. 9 (Penale per annullamento a carico dell'organizzatore)

L'organizzatore che dopo l'accettazione annulla il pacchetto turistico all'infuori delle ipotesi previste all'art. 7, verserà al viaggiatore entro sette giorni lavorativi dall'annullamento il doppio delle somme da quest'ultimo effettivamente versate e rievuate.

ART. 10 (Sostituzione del viaggiatore)

Il viaggiatore, informandone l'organizzatore almeno quattro giorni prima della partenza può farsi sostituire da altra persona nella utilizzazione del pacchetto turistico a condizione che

- tale persona entro tale termine comunichi per iscritto all'organizzatore di voler subentrare in tutti i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto di viaggio e possieda i requisiti previsti nelle condizioni speciali; In tal caso sia il viaggiatore iniziale che quello subentrante resteranno comunque solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore del prezzo dovuto per il pacchetto turistico e il viaggiatore subentrante dovrà possedere tutti i requisiti previsti, quali quelli relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, per utilizzarli il pacchetto turistico.

Dove il terzo fornitore dei servizi non accetti con giustificato motivo detta sostituzione, l'organizzatore curerà di comunicarlo tempestivamente al viaggiatore, che resterà dunque obbligato secondo quanto previsto nelle condizioni speciali.

ART. 10 bis (Obblighi dei partecipanti)

I partecipanti dovranno essere muniti di carta di identità valida per l'espatrio. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regola di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

ART. 11 (Modifiche prima della partenza)

Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo di pari importo. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla (art. 33 lett. Cod. del Consumo), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

ART. 12 (Modifiche dopo la partenza)

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

ART. 13 (Responsabilità dell'organizzatore)

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a causa dell'inadempimento totale o parziale dei servizi contrattualmente dovuti con il pacchetto turistico sia che tali servizi siano direttamente resi da lui o dai suoi collaboratori o agenti sia che gli stessi siano resi da terzi. L'organizzatore non è responsabile quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto di viaggio è imputabile al viaggiatore, ivi comprese iniziative autonomamente assunte da questo ultimo nel corso del godimento dei servizi turistici, ovvero quando l'evento:

- è derivato da fatto estraneo alla fornitura dei servizi previsti nel pacchetto turistico;
- è derivato da fatto del terzo, ivi compresi anche i prestatori di servizi di cui al pacchetto turistico, che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere, - e derivato da caso fortuito vale a dire sia un avvenimento che non poteva essere previsto o risolto con tutta la necessaria diligenza ovvero da causa di forza maggiore, intendendosi per questa ultima una circostanza esterna a chi l'adduce, anormale ed imprevedibile, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata.

ART. 14 (Limiti del risarcimento)

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore a causa dell'inadempimento totale o parziale degli obblighi nascenti dal pacchetto turistico non potrà, in ogni caso essere superiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali in materia e precisamente la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'AJA nel 1955; la convenzione di Berna (CIV) del 25 febbraio 1961 sui trasporti ferroviari; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli alberghi, nel testo di cui agli artt. 1783 e segg c., la Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'organizzatore e del venditore. L'indennizzo deve intendersi limitato per ciascun viaggiatore a: 50.000 franchi oro Germain per danno alle persone; 2.000 franchi oro Germain per danno alle cose; 5.000 franchi oro Germain per qualsiasi altro danno. Alla data del 31/12/01 la quotazione di un franco oro Germain era pari a euro 2,894.

ART. 15 (Responsabilità del viaggiatore)

Il viaggiatore risponde nei confronti dell'organizzatore del pregiudizio a questo causato per sua colpa. In ogni caso, ove necessario, l'organizzatore appresta ogni rimedio utile per soccorrere il viaggiatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo restando il diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno. Il viaggiatore risponde altresì di qualsiasi pregiudizio creato a terzi per suo fatto e colpa.

ART. 16 (Reclami del viaggiatore e tutela dell'organizzatore)

Il viaggiatore deve tempestivamente denunciare o all'organizzatore o al collaboratore dell'organizzatore, se presente, ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco al fine di consentire all'organizzatore stesso sia di porvi immediatamente rimedio sia, in diretto, di denunciare il disservizio a chi è tenuto alla prestazione. In ogni caso il consumatore deve presentare il reclamo al suo rientro nella località di partenza, con racc.c.a con avviso di ricevimento, all'organizzatore entro 10 giorni dal termine dei servizi di cui al pacchetto turistico. In difetto, lo stesso decadrà automaticamente da ogni diritto nei confronti dell'organizzatore.

L'organizzatore può richiedere ai terzi responsabili di essere risarcito di tutte le somme versate o da versarsi al viaggiatore a causa dei disservizi a loro imputabili. Per tale motivo il viaggiatore resta in ogni caso obbligato a fornire tempestivamente all'organizzatore tutta la documentazione utile per consentirgli l'esercizio di tale diritto.

ART. 17 (Controversie)

Per qualsiasi controversia il viaggiatore può rivolgersi al giudice ordinario del luogo ove risulta residente ovvero allo sportello di Conciliazione della Camera di Commercio presente nella sede provinciale, sempre di sua residenza.

ART. 18 (Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge 269/98)

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono compiuti all'estero.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi considerare come fattispecie di organizzazione di viaggio o soggiorno organizzati ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) come ratificata dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084 art. 1, n. 3 e 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 relativamente alle previsioni diverse da quelle applicabili al contratto di viaggio. Detti contratti sono altresì disciplinati da tutte le pattuizioni riferibili alla vendita del singolo servizio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono inoltre applicabili i seguenti articoli delle condizioni generali sopra riportate senza che in ogni caso possa configurarsi ipotesi di vendita di pacchetto turistico: art. 6, art. 7, art. 9, art. 11, art. 12, art. 13 e art. 15.

Scheda Tecnica

La Viaggioggi srl è coperta per la responsabilità civile da polizza assicurativa RC, da Plus 183193 MONDIAL ASSISTANCE. Il consumatore all'atto della prenotazione stipula assicurazioni per infortuni, perdita del bagaglio ed annullamento come all'articolo 8. Dette polizze in ogni caso sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia ed il rapporto scaturito dalla stipula è esclusivamente fra il consumatore e la compagnia assicuratrice MONDIAL ASSISTANCE.

Ai sensi dell'articolo 21 del D.L. 111 del 17 marzo 1995 è previsto presso la Presidenza dei Ministri l'istituzione di un fondo di garanzia di cui possono usufruire tutti i viaggiatori in caso di insolvenza o di fallimento dell'organizzazione del viaggio, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio dall'estero. Per le modalità di sostituzione vale l'articolo 10.

Organizzazione Tecnica di "Viaggioggi su Misura" srl licenza della regione Lazio 44/97, validità del presente catalogo aprile / ottobre 2010. Tutte le quote sono espresse in Euro e sono state calcolate con quotazioni in Euro e con le tariffe dei vettori comunicate al 01.03.2010 Data di pubblicazione del catalogo marzo 2010.

INFORMATIVA ex art. 13 D Lgs. 196/03 (protezione dati personali)

- il cui conferimento è necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto

- è svolto, nel pieno rispetto del D Lgs. 196/03, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D Lgs. 196/03 contattando VIAGGI OGGI Organizzazione Viaggi, info@viaggioggi.it, titolare del trattamento.

COSTI INDIVIDUALI DI GESTIONE PRATICA NON COMPRESIVI DI QUOTE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE. 44 EURO PER ADULTI E 29 EURO PER BAMBINI 0/12.

(Ragione Sociale T.O.), in collaborazione con Mondial Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di (Ragione Sociale T.O.).

Per le garanzie Bagaglio, Assistenza alla Persona e Spese Mediche, Interruzione Viaggio, le condizioni generali sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

Per la garanzia Annullamento Viaggio le condizioni sono tutte qui di seguito riportate.

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.

Centrale Operativa: la struttura di Mondial Service Italia S.p.A., in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tunisia e Iurchia.

Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, nonni dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.

Infornuto: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatate, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Mondial Assistance: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.

Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.

Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato a Mondial Assistance.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

"Annullamento Viaggio"

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruito del primo servizio contrattualmente convenuto;

"Bagaglio", "Assistenza alla Persona e Spese Mediche", "Rimborso Interruzione Viaggio"

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;

- per gli Assicurati residenti all'estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;

- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Tabella Capitali Assicurati".

Per "Ritardo Aereo" in particolare, la garanzia è operante dall'ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator all'Assicurato fino alla partenza del primo volo di andata.

2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico dell'Assicurato.

4. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- quantane;

- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo;

- chiusura di scuole,

- chiusura di aree pubbliche

- limitazione di trasporti pubblici in città

- limitazioni al trasporto aereo;

6. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

7. Diritto di Surroga

Mondial Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

GARANZIE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

1.1 Oggetto

Mondial Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali ed i visti), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- a) malattia, infortunio o decesso
- dell'Assicurato o di un suo familiare;

- del contitolare dell'azienda o dello studio associato;

- b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;

- c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;

- d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:

- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;

- calamità naturali.

- e) motivi professionali che impediscano il fruito delle ferie pianificate dall'Assicurato a seguito di:

- licenziamento,

- nuova assunzione;

- f) furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento.

Mondial Assistance rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato

- a tutti i suoi familiari

- a uno dei compagni di viaggio

purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.

1.2. Scoperto

- **nessuno scoperto** se l'annullamento viene causato da morte o ricovero ospedaliero dell'Assicurato/VIaggiatore;

- 20% sul danno risarcibile con il minimo di € 25,00 per persona per tutte le altre causali previste.

1.3 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- dolo e colpa grave dell'Assicurato;

- malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento;

- forme depressive;

- patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito.

1.4 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- a) l'importo massimo assicurabile per persona è di € 10.000,00;

- b) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Mondial Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato;

- c) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo pre-costituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;

- d) Mondial Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.

2. BAGAGLIO - Effetti Personali

2.1 Oggetto

Mondial Assistance indennizzerà l'Assicurato per i danni materiali e diretti a lui derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale.

In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 150,00 per periodo assicurativo, Mondial Assistance rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

2.2 Esclusioni

La garanzia non è operante per i danni:

- a) agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;

- b) derivanti o imputabili a:

- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad inci-

- dente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;

- bagnamento e collaggio di liquidi;

- c) verificatisi quando:

- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;

- il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;

- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;

- d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;

- e) esplosioni nucleari, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- f) denaro in ogni sua forma;

- g) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's cheques e carte di credito;

- h) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;

- i) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;

- l) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineoattici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);

- m) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo

L'indennizzo sarà corrisposto:

- a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati". L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod.Civ.;

- b) con il limite per oggetto di € 150,00 e considerando tutto il materiale fotocineoattico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso sarà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;

- c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato pagamento od uso di altri eventuali pregiudizi;

- d) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

3. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

3.1 Oggetto

Mondial Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

- a) consulenza medica telefonica, anche per accertare lo stato di salute dell'Assicurato;

- b) invio gratuito di un medico, per le urgenze in Italia, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. In caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l'urgenza della prestazione, La Centrale Operativa organizzerà il trasferimento in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino;

- c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;

- d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli ospedali locali;

- e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.

Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:

- distorsioni, fratture leggere, inermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;

- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

- f) assistenza infermieristica presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;

- g) spese mediche. La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede:

- 1) al pagamento diretto fino a:

- € 5.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo

- € 500,00 viaggi con destinazione Italia

delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimito per le rette di degenza di € 250,00 al giorno.

Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempre che autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

Nel limite del capitale assicurato, Mondial Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:

- 2) al rimborso fino a:

- € 2.500,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo

- € 500,00 viaggi con destinazione Italia

delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;

3) al rimborso fino a:

- € 1.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo

- € 500,00 viaggi con destinazione Italia

delle spese:

- per visite mediche,

- farmacautiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,

- per cure ambulatoriali,

- per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio,

- di soccorso e ricerca in mare e montagna.

- 4) al rimborso fino a € 250,00 delle spese:

- mediche di bordo;

- per cure odontoiatriche urgenti;

I RIMBORSI SARANNO EFFETTUATI CON L'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA DI € 50,00 PER SINISTRO

h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento;

i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato da Mondial Assistance, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;

l) rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;

m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Mondial Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno;

n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 50,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;

o) rientro dell'Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;

p) reperimento ed invio di medicinali urgenti irripetibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;

q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;

r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's cheques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;

s) trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;

t) anticipo di denaro fino a € 1.000,00 per spese di prima necessità. L'importo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;

u) costituzione della cauzione penale fino a € 3.000,00, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;

v) reperimento di un legale all'estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 500,00.

3.2 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- a) organizzazione diretta o comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.

Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell'art. 3.1 lettera g), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital.

In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;

b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

c) interruzione volontaria della gravidanza;

d) cure riabilitative;

e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;

f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;

g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;

h) espanti e/o trapianti di organi;

i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;

j) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i

criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;

k) guerra anche civile, che coinvolga l'Assicurato dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulti sorpreso mentre si trovi in viaggio in un paese in pace alla sua partenza;

l) esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, sconvolgimenti della natura, terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

m) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.

3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità

a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 3.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";

b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);
- treno di prima classe;

c) Mondial Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;

d) Mondial Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;

e) Mondial Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;

f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizia, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Mondial Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

4. INTERRUZIONE VIAGGIO

4.1. Oggetto

Mondial Assistance rimborserà all'Assicurato e ai suoi familiari con lui in viaggio la quota di soggiorno inerente ai soli servizi a terra, pagata e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a:

- rientro anticipato organizzato dalla Centrale Operativa (art. 3.1 comma l);
- rimpatrio/rientro sanitario organizzato dalla Centrale Operativa dell'Assicurato alla residenza (art. 3.1 comma e).

4.2. Disposizioni e Limitazioni

Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all'ultimazione del viaggio (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.

5. IN CASO DI SINISTRO

5.1 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato (o chi per esso) deve:

ANNULLAMENTO VIAGGIO

dopo aver annullato il viaggio presso l'agenzia dove è stato prenotato:

a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, a Mondial Assistance Italia S.p.A. specificando:

- le circostanze dell'evento;
- i suoi dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il suo recapito; ed allegando
- copia dell'Estretto Conto di Prenotazione;
- b) trasmettere anche successivamente
- documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);
- certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- copia dell'Estretto Conto di Penale emesso dall'Operatore Turistico;
- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
- nominativo dell'istatatore del conto corrente e codice Iban.

BAGAGLIO

- a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 10 giorni dal rientro, specificando:
- le circostanze dell'evento;
 - i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito;
 - b) allegare:
 - Certificato Assicurativo;
 - in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto:
 - rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
 - copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
 - copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
 - risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
 - elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
 - ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali

acquistati per emergenza;

in caso di furto, scippo o rapina:

- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

Per ogni richiesta di Assistenza

contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- numero del Certificato Assicurativo;
- dati anagrafici, Codice Fiscale e recapito.

Per richieste di rimborso spese mediche direttamente sostenute

a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro 10 giorni dal rientro, specificando:

- le circostanze dell'evento;
- i dati anagrafici, il Codice il recapito, il nominativo dell'istatatore del conto corrente e codice Iban;
- b) allegare
- Certificato Assicurativo;
- certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute.

INTERRUZIONE VIAGGIO

In caso di interruzione del viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro a Mondial Assistance Italia S.p.A., specificando i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito. Allegare:

- il Certificato Assicurativo;
- l'estratto conto di prenotazione.

Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

GARANZIE	"TABELLA CAPITALI ASSICURATI"		
	DESTINAZIONE DEL VIAGGIO		
ANNULLAMENTO VIAGGIO	ITALIA	EUROPA	MONDO
	BAGAGLIO	COSTO TOTALE DEL VIAGGIO	
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio	FINO AD UN MASSIMO DI € 10.000,00		
Limite per oggetto	€ 500,00	€ 750,00	€ 750,00
Acquisti di prima necessità	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE			
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche.	€ 500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:			
- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
- spese mediche, farmaceutiche, ecc.	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
- spese mediche di bordo, cure odontoiatriche	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
INTERRUZIONE VIAGGIO	Rimborso pro-rata		

Modalità di Stipulazione del Pacchetto Assicurativo

Ciascun Cliente/Viaggiatore all'atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla seguente:

Tabella premi individuali da aggiungere al costo del viaggio			
Costo del viaggio	Premio	(di cui imposte)	
Infant	€ 6,00	€ 0,85	
Fino a € 500,00	€ 11,50	€ 0,99	
Fino a € 800,00	€ 18,50	€ 1,59	
Fino a € 1.000,00	€ 23,00	€ 1,98	
Fino a € 1.300,00	€ 30,00	€ 2,58	
Fino a € 1.500,00	€ 34,50	€ 2,97	
Fino a € 2.000,00	€ 46,00	€ 22,53	
Fino a € 3.000,00	€ 69,00	€ 22,53	
Fino a € 4.000,00	€ 92,00	€ 22,53	
Fino a € 5.000,00	€ 115,00	€ 22,53	
Fino a € 8.000,00	€ 184,00	€ 29,56	
Oltre a € 10.000,00	€ 230,00	€ 36,61	

Il capitale massimo assicurabile è di € 10.000,00 per persona

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Servizio Liquidazione Danni
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy la informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui suoi diritti.

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che la riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Mondial Assistance Italia S.p.A., da società del gruppo Mondial Assistance in Italia e da terzi a cui essi saranno comunicati al fine di fornirle le informazioni da lei richieste anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati necessari per la suddetta finalità.

Qualora ci fossero da lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.

Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali

dati da lei eventualmente forniti.

Senza i suoi dati, non potremmo fornirle il servizio in tutto o in parte.

I suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirle il servizio e le informazioni da lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore in Italia, all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, op-

pure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Mondial Assistance in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Privacy - P.le Lodi, 3 - 20137 Milano o al numero fax +39 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Privacy - P.le Lodi, 3 - 20137 Milano, fax +39 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 2 giugno 1997

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

- 1) Informazioni Relative alla Società
 - Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
 - Impresa Assicuratrice è MONDIAL ASSISTANCE ITALIA SPA - Sede Legale
 - P.le Lodi, 3 - 20137 MILANO (Italia)
- 2) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
- 3) Impresa iscritta all'Albo delle Imprese Assicurative al nr. 100112, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 02.09.1993 [G.U. 08.09.1993 nr. 211] e successivi provvedimenti autorizzativi.
- 4) Società del Gruppo Mondial Assistance Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033.
- 5) Informazioni Relative al Contraente
 - Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

• **Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto**

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

• **Reclami in merito al contratto**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società

Servizio Qualità

Mondial Assistance Italia S.p.A.

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@mondial-assistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a:

ISVAP

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA (Italia)

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

3) **Informazioni in Corso di Contratto**

• Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Avvertenze

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non ha valore contrattuale e deve essere consegnata alla Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.

Data la molteplicità delle tipologie di assicurazione contro i danni, si raccomanda alla Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi attenzione precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza. Si raccomanda inoltre di inserire la presente nota anche nei documenti contrattuali (libretti, certificati, leaflet, ecc...) destinati ad eventuali terzi beneficiari, qualora diversi dalla contraente.